**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

**1. Ambito di applicazione**: Le presenti condizioni generali di acquisto hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i fornitori dai quali il CNR acquista beni e/o servizi in applicazione delle norme di legge e di regolamento. Le condizioni di vendita del fornitore non saranno in nessun caso applicabili ai rapporti contrattuali con il CNR, anche se fossero state richiamate in qualsiasi documento proveniente dal fornitore stesso.

**2. Resa**: Franco destino.

**3.Durata**: La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro **{{ numero\_giorni\_massimo\_fornitura\_CondA}}** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine, presso **{{ luogo\_CondA}}** (*ovvero*) decorrenti dalla data in cui è stato sottoscritto il verbale di avvio anticipato della stessa, corrispondente al **{{ data\_ordine\_CondA}}** . [*In caso di appalti di servizi*]La durata dell’appalto è di  **{{ giorni\_mesi\_durata\_appalto\_CondA}}**, decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine.

**4. Subappalto**: In caso di subappalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.119 del codice dei contratti.

**5. Fatturazione**: La fattura, redatta secondo la normativa vigente, dovrà riportare il numero d'ordine (corrispondente al numero di registrazione al protocollo), ovvero il protocollo del provvedimento con cui l’Ente ha disposto l’affidamento del presente appalto di servizi/forniture, il CIG e il CUP.

**6. Pagamento**: Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. a partire dalla data della verifica di conformità/ del certificato di regolare esecuzione.

**7. Penali**: Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione dell’appalto, di cui al precedente punto 3, si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. (Solo per contratti di forniture) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia il fornitore non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno al fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno patito.

**8. Tracciabilità dei flussi finanziari**: Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto. Il fornitore si impegna a consentire all’Amministrazione la verifica di cui al c. 9 art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-UTG della provincia ove ha sede l'Amministrazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**9. Revisione prezzi** [*Salvo che nei contratti ad esecuzione istantanea*]: Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/bene superiore al 5 per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza **{{ indici\_revisioni\_prezzo\_CondA}}**[indicare gli indici e le loro relative disaggregazioni temporali, individuati secondo quanto disposto nell’Allegato II.2-bis, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT *(ovvero)*individuati in ragione del particolare settore di riferimento (art.60, c.4-ter) del codice dei contratti].

**10. Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro**: Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’affidatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza presentata. I sopraccitati obblighi vincolano l’affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. L’affidatario è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. A richiesta della stazione appaltante, l’affidatario deve certificare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell’appalto. La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell’assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l’ottemperanza a tali obblighi, da parte dell’affidatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell’art. 11 del Codice.

[*Per i servizi di natura non intellettuale e per forniture con posa in opera ai sensi dell’art. 11 del Codice e dell’art.2 dell’Allegato I.01 del Codice*] Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato è il \_\_\_\_\_\_\_ con codice alfanumerico e codice Ateco \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**11. Modifiche contrattuali**: La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall’articolo sulla revisione dei prezzi [se presente], può modificare il contratto d’appalto conformemente a quanto disposto all'art.120 del codice dei contratti pubblici.

**12. Verifica di conformità/Regolare esecuzione**: La presente fornitura/servizio [In caso di verifica di conformità] è soggetta a verifica di conformità da effettuarsi, secondo quanto previsto all'art.116 e nell'Allegato II.14 del codice dei contratti entro **{{ mesi\_verifica\_CondA}}**. [*Oppure*] La stazione appaltante, per il tramite del RUP, o [se nominato] il Direttore dell’esecuzione emette il certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità indicate nell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, entro **{{ mesi\_certificato\_CondA}}**. A seguito della verifica di conformità ovvero dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione.

**13. Clausola risolutiva espressa**: L’ordine è emesso in applicazione delle disposizioni contenute all’art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs 36/2023. Il CNR ha diritto di risolvere il contratto/ordine in caso di accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 122 del d.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il CNR darà formale comunicazione della risoluzione al fornitore, con divieto di procedere al pagamento dei corrispettivi, se non nei limiti delle prestazioni già eseguite.

**14. Foro competente**: Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

*Le presenti condizioni generali di acquisto sono accettate mediante sovrascrizione, con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge*

*Per accettazione (firma digitale)*